



COMUNE DI BELLUNO

ORDINANZA N. 148 DEL 20/05/2021

OGGETTO: DIVIETO DI DISTRUGGERE, RIMUOVERE O DANNEGGIARE I NIDI DI RONDINE, BALESTRUCCIO, RONDONE COMUNE E SPECIE AFFINI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'Amministrazione del Comune di Belluno riconosce l'importanza di proteggere la diversità biologica, meglio conosciuta come biodiversità, quale sinonimo di ricchezza, di varietà, della coesistenza di svariate forme di vita;
- l'importanza della biodiversità, in particolare urbana, trova ampi riconoscimenti in ambito internazionale, quali la Dichiarazione di Erfurt del 2008 presso il Convegno Urban Biodiversity & Design (URBIO) svolto a Erfurt in Germania, che ha messo in evidenza come la biodiversità urbana sia vitale per ottenere gli obiettivi della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), e che al 9° Meeting della Conferenza delle Parti (COP-9 CBD), svolto a Bonn nel maggio 2008, tale invito è stato accolto con la Decisione IX/28 "Promoting engagement of cities and local authorities", ribadita con un piano di azione "Plan of action on subnational governments, cities and other local authorities for biodiversity" deciso al meeting successivo (COP-10 CBD) che si è svolto a Nagoya in Giappone nei giorni 18-29 ottobre 2010;

RICHIAMATI:

- la legge n. 42 del 25 gennaio 1982, con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979, relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica;
- la legge n. 503 del 5 agosto 1981, con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione di Berna del 19 novembre 1979 relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, al fine di assicurare gli habitat naturali in particolare delle specie, comprese quelle migratorie, minacciate da estinzione e vulnerabilità;
- la legge n. 157 del 11 febbraio 1992 "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale l'Italia ha recepito la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992, con la quale il Consiglio delle Comunità europee ha promosso la salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri;
- il D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, come modificato dal successivo Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120, con il quale è stato adottato il Regolamento per l'attuazione della Direttiva Habitat;
- la Legge regionale n. 50 del 9 dicembre 1993 e successive modifiche e integrazioni, che ha ribadito le norme per la tutela della fauna selvatica e delle specie protette nell'ambito della disciplina per la gestione programmata dell'esercizio venatorio;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 1 marzo 2017 con cui il Comune di Belluno ha approvato il "Regolamento comunale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana";

CONSIDERATO che:

- le seguenti specie di avifauna sono diffuse e protette su tutto il territorio nazionale: rondine comune (*Hirundo rustica*), balestruccio (*Delichon urbicum*), Rondone comune (*Apus apus*);
- in alcuni contesti geografici sono presenti e nidificanti anche specie affini, quali rondine montana (*Ptyonoprogne rupestris*), rondine rossiccia (*Cecropis daurica*), rondone pallido (*Apus pallidus*) e rondone maggiore (*Apus melba*);
- la conservazione di queste specie, minacciata a livello continentale considerata la diminuzione degli esemplari, è prioritaria;

VALUTATO che:

- essendo insettivore, dette specie contribuiscono alla riduzione di insetti quali zanzare e mosche, come evidenziano diversi studi scientifici che riportano una quantità fino a circa 6000 insetti/giorno per coppia nella stagione riproduttiva, per complessivi 150.000 insetti catturati fino al termine di ogni covata;
- le zanzare e le mosche possono veicolare talune malattie a carico degli esseri umani e degli animali domestici, e dunque le rondini, i rondoni e le specie affini possono essere considerate particolarmente utili per migliorare la sicurezza sanitaria della società umana, contribuendo inoltre alla salubrità ambientale come “insetticidi naturali” per la difesa fitosanitaria del verde urbano, diminuendo così la necessità di ricorrere ad insetticidi di sintesi;
- le rondini e i balestrucci sono fedeli ai propri nidi, tornando a occupare il medesimo sito per più anni di seguito;

EVIDENZIATO che l'Amministrazione del Comune di Belluno,

- si è dotata delle seguenti misure di protezione della rondine:
 - l'art. 36 del già citato “Regolamento comunale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana”, il quale articola norma specificatamente la protezione dei nidi stabilendo al comma 1 il divieto di danneggiare o distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, fatto salvo per lavori edili autorizzati purché eseguiti in tempi diversi dalla stagione riproduttiva, e al comma 1 che i nidi di rondine, balestruccio e rondone sono protetti ed è vietata a chiunque la distruzione;
 - l'ordinanza sindacale n. 62 del 28/03/2019 con medesimo oggetto della presente ordinanza;
- ha promosso iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei valori e dei servizi ecosistemici resi dalla biodiversità urbana istituendo nel 2019 un tavolo di lavoro assieme ad altri attori locali, tavolo che si è occupato di censire gli esemplari presenti in città nonché di studiare ad adottare accorgimenti che consentissero di coniugare gli obiettivi di protezione delle rondini, di decoro urbano e di sensibilizzazione della cittadinanza;

RITENUTO che:

- sia utile rinnovare le misure della precedente ordinanza, finalizzate a dare maggiore concretezza alle disposizioni del sopracitato regolamento, con lo scopo di rafforzare l'azione di salvaguardia di rondini, rondoni, balestrucci e ogni altra specie affine, impedendo tra l'altro la consuetudine di distruggere i loro nidi, che normalmente vengono costruiti sotto i tetti delle abitazioni;
- sia proficuo proseguire con la promozione di iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei valori e dei servizi ecosistemici resi dalla biodiversità urbana, anche coinvolgendo le scuole o avviando attività di scambio e confronto con altre realtà urbane;

VISTI:

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;
- la Legge 20 luglio 2004, n. 189 recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, che ha modificato l'art. 544 del Codice Penale;
- l'art. 50 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267;

- la Legge regionale n. 50 del 9 dicembre 1993, “norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;

ORDINA

il divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di rondine comune, balestruccio, rondone comune e specie affini in tutto il territorio comunale,

DISPONE a tal fine:

- l’obbligo per chiunque di rispettare i nidi delle specie sopra indicate, provvedendo alla loro tutela e protezione. Questo include l’obbligo di non disturbare, danneggiare e abbattere i nidi, anche nelle fasi iniziali di costruzione delle specie sopra riportate. Tale tutela si estende anche al di fuori del periodo riproduttivo (autunno-inverno), in quanto rondine comune e balestruccio possono utilizzare gli stessi nidi per più anni di seguito;
- l’ammissione di deroga al divieto di cui sopra solo in caso di esecuzione di interventi edilizi esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 1 settembre e il 20 febbraio di ogni anno;
- che nel caso di cui al precedente punto si abbia cura di lasciare siti o strutture idonee dopo la ristrutturazione e/o tramite installazione di nidi artificiali idonei;
- che negli interventi edilizi vengano adottati possibilmente accorgimenti tecnici tali da non ostacolare la costruzione di nidi (lasciare cavità di tegole/coppi in prima fila; utilizzare intonaci rugosi; ...); quanto detto compatibilmente con l’obbligo di conformità alla normativa edilizia-urbanistica vigente;
- che non vengano depositati materiali o macchinari a distanza minore di metri 2 sia sotto che accanto al nido occupato, che possano costituire un appoggio per predatori naturali;

AVVERTE, inoltre, che:

- la Polizia Municipale è incaricata di vigilare sulla corretta osservanza della presente Delibera e di applicare le sanzioni previste;
- in caso di violazioni delle presenti disposizioni verranno irrogate sanzioni da Euro 25,00 a Euro 500,00; inoltre, in caso di danneggiamento o distruzione di nidi sarà ordinata la realizzazione di nidi artificiali in sostituzione di quelli distrutti o danneggiati.

SEGNALA

- l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di proseguire, tramite l’Assessorato per le Politiche per l’ambiente, l’agricoltura e la mobilità sostenibile e le politiche energetiche, nella promozione di iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei valori e dei servizi ecosistemici resi dalla biodiversità urbana e in particolare dalla presenza della rondine in città.

Sottoscritta dal Sindaco
JACOPO MASSARO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.